



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Nuovo statuto di SEPI

Il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 2.486.500,00 nella Società delle Entrate Pisa S.p.A. (in forma abbreviata S.E.PI. S.p.A.), società avente sede in Pisa, capitale sociale € 2.585.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Pisa, codice fiscale 01724200504. Il Comune di Pisa, detenendo il 96,19% del capitale sociale, ha il controllo di S.E.PI. S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile.

Con Deliberazione del C.C. n. 80 del 22.12.2010 è stato approvato il mantenimento della partecipazione in S.E.PI. S.p.A., ai sensi dell'art. 3, commi 27-28, della L. 244/2007, in quanto *"società strumentale in house sulla quale il Comune esercita il controllo analogo"* ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006.

La Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013, ad oggetto *"Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate"*, fra i criteri di razionalizzazione delle partecipate, ha individuato la *"revisione degli statuti, in particolare delle società in house e delle controllate, nell'ottica di una puntuale delimitazione dell'oggetto sociale, dell'introduzione della figura dell'amministratore unico e, ove possibile, del revisore unico, del potenziamento dei sistemi di controllo e, in ogni caso, dell'adeguamento delle norme statutarie alle consistenti modificazioni del quadro normativo di riferimento che si sono verificate nel corso degli ultimi anni; per le società diverse dalle strumentali le revisioni statutarie tenderanno altresì, ove possibile, all'eliminazione degli eventuali vincoli alla circolazione delle partecipazioni detenute dal Comune"*.

L'art. 1, commi 611-614, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto norme in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute da pubbliche amministrazioni, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, fra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo. In ottemperanza a detta normativa è stato approvato il *"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute"* (Decisione del Sindaco n. 22 del 31.03.2015).

Il Piano, fra l'altro, recita: *"S.E.PI. S.p.A. è parte integrante della struttura tecnico-gestionale del Comune di Pisa; essa svolge attività fondamentali per l'attuazione dei programmi amministrativi e delle politiche tributarie e tariffarie del Comune, ivi incluso il contrasto all'evasione ed all'elusione. Le funzioni affidate alla società sono essenziali e strategiche per il Comune nell'attuale contesto di finanza pubblica, stanti soprattutto i positivi risultati conseguiti nella riscossione a partire dal*



2005. Il mantenimento della partecipazione è indispensabile rispetto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente".

Detto Piano individua quale intervento di razionalizzazione per S.E.PI. S.p.A. *"l'approvazione di un nuovo Statuto sociale che contenga una più puntuale disciplina rispetto alla natura strumentale della Società ed all'esercizio del controllo da parte dei soci, con la trasformazione in s.r.l. e l'introduzione del sindaco unico il luogo del collegio sindacale".*

Pertanto, al fine di conseguire le finalità enunciate negli atti richiamati, risulta necessario trasformare la società da "s.p.a." a "s.r.l." e quindi approvare un nuovo statuto strutturato secondo il tipo sociale della "s.r.l." e conforme al modello della "società strumentale" delineato dall'art. 13 del D.L. 223/2006, ossia di una società dedicata alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria degli enti soci nonché, nei limiti consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi.

La trasformazione societaria richiesta per S.E.PI. S.p.A. è di tipo "omogeneo", in quanto si mantiene all'interno del novero delle società di capitali.

Il Codice Civile non prevede una disciplina particolare per le trasformazioni omogenee e stabilisce che gli effetti della trasformazione, ovvero la conservazione dei diritti e degli obblighi e la prosecuzione in tutti i rapporti sociali, anche processuali, della trasformanda (art. 2498 cod. civ.) scattano al compimento dell'ultimo adempimento pubblicitario previsto (art. 2500 cod. civ.).

Per procedere alla trasformazione di S.E.PI. S.p.A. in società a responsabilità limitata occorre quindi una delibera straordinaria dei soci, redatta per atto pubblico, in cui, oltre all'espressa volontà dei soci, vi siano anche tutti i contenuti previsti nell'atto costitutivo di s.r.l. (art. 2463 cod. civ.); contenuti che possono essere dettagliatamente disciplinati (o rinviati, in tutto o in parte) allo statuto. In verità il Codice Civile non prevede espressamente la redazione di uno statuto propriamente detto per la s.r.l., riconducendo tutta la disciplina sociale all'atto costitutivo, ma è consuetudine e prassi consolidata inserire nell'atto costitutivo un'apposita sezione riportante lo statuto, sia per meglio definire più chiaramente i rapporti sociali che per rendere più agevoli eventuali modifiche della disciplina sociale.

Lo statuto di S.E.PI. S.p.A. è stato approvato originariamente dal Comune di Pisa con Deliberazione del C.C. n. 63 del 22.07.2004 ed è stato successivamente modificato e integrato.

Lo schema del nuovo statuto corrisponde ad un modello-tipo definito da questo Ufficio per le società strumentali dell'Ente tenendo conto della disciplina attualmente vigente, peraltro in un quadro ordinamentale e giurisprudenziale in evoluzione.

I principali contenuti del nuovo statuto riguardano:

- il tipo sociale, che è appunto quello della società a responsabilità limitata;



- la specificazione dell'oggetto sociale, in modo da conformarlo al modello della società strumentale conservando gli ambiti originari di attività che riguardano la produzione di beni e servizi strumentali e lo svolgimento di funzioni amministrative;
- la disciplina per il trasferimento delle quote, con la previsione della facoltà di recesso da parte del socio e quella di esclusione per giusta causa;
- la disciplina delle decisioni dei soci, le modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea e le sue competenze;
- la figura dell'amministratore unico quale organo amministrativo e la specificazione dei suoi poteri, delle modalità di nomina e di revoca;
- l'obbligo per la società di adottare discipline interne di funzionamento (ovvero il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, il regolamento per gli acquisti, le misure di gestione atte a prevenire la responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs. 231/2001, il codice di comportamento del personale dipendente);
- la figura del sindaco revisore, cui competono sia le funzioni di controllo che la revisione contabile;
- la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dei soci, anche attraverso il sistema informativo della società, coerentemente con quanto di recente previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000.

Con riferimento all'introduzione dell'organo di controllo monocratico in luogo del collegio sindacale, il nuovo statuto consente risparmi di spesa stimabili in circa 12.000 Euro all'anno.

Pisa, 21 settembre 2015

Il Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Dott. Claudio Sassetti